

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5858 del 15/11/2022
Oggetto	Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale_Eco.Ser srl
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6148 del 15/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 21593/2020

Oggetto: D.Lgs. 152/06¹ – L.R. n° 09/15² – Azienda Eco.Ser. s.r.l. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, rilasciata all'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.5 e 5.1 lettera c) dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Castenaso (BO), Località Villanova di Castenaso, in Via Pederzana n° 8 -

LA RESPONSABILE DI ARPAE – AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Richiamato il Decreto Legislativo del 04 Marzo 2014 n° 46, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n° 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69", che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/2006.

Richiamati, in particolare, la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", gli articoli n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione Integrata Ambientale" e n° 29-octies "Rinnovo e riesame".

Vista la *Decisione di esecuzione UE 2018/1147* della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per cui, a norma di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 6 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., è stato disposto il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione in oggetto.

Vista la Legge Regionale dell'Emilia- Romagna n° 9 del 16 luglio 2015, che ha modificato e integrato la L.R. n° 21 del 11 ottobre 2004, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

Richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Provvedimento rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 138676 del 07/10/2013 (rettificata con P.G. n° 141482 del 14/10/2013), successivamente modificato e integrato con atti di ARPAE DET-AMB-2016-833 del 31/03/2016 e DET-AMB-2018-6254 del 28/11/2018;

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011 "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*";
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa IPPC;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC) territorialmente competente, ora Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019, successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale n° 12314 del 24/05/2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza all'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., ha approvato il calendario di presentazione delle istanze di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di trattamento rifiuti (categorie 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Eco.Ser s.r.l., per l'installazione in oggetto, dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 138676 del 07/10/2013 e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istanza⁵ di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e inerente alle conclusioni⁶ sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, presentata dall'azienda Eco.Ser s.r.l. sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) in data 13/11/2020, relativa all'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui ai punti 5.5 e 5.1, lettera c) dell'Allegato VIII alla

⁵ Istanza presentata sul portale IPPC-AIA e assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/165314 del 16/11/2020;

⁶ Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., svolta nell'installazione IPPC, situata in Comune di Castenaso (BO), Località Villanova di Castenaso, in Via Pederzana n° 8;

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, il riferimento relativo all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore dello stoccaggio e trattamento di rifiuti, è costituito da:

- *Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018*, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito da:

- Il "*Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions*" (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha avviato⁸ il procedimento amministrativo in data 12/08/2020;
- in data 12/10/2020 l'azienda ha presentato richiesta di proroga⁹ di 30 giorni per la presentazione della documentazione di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rispetto al termine temporale stabilito dal calendario regionale¹⁰, di presentazione delle istanze di riesame di AIA per le attività di trattamento rifiuti e fissato, per l'azienda in oggetto, al 15/10/2020. In data 19/10/2020¹¹, la scrivente Agenzia ha concesso la proroga richiesta;
- in data 13/11/2020 l'azienda Eco.Ser s.r.l. ha presentato l'istanza¹² di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la valutazione rispetto alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha pubblicato l'avviso di deposito dell'istanza sul B.U.R.E.R.T. n. 442 del 23/12/2020 periodico (Parte Seconda);
- in data 04/06/2021, ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha sospeso¹³ i termini del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, fino alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), ai sensi della L.R. 4/18, relativa al "*Progetto di riorganizzazione delle attività di trattamento rifiuti*", presentato dall'azienda Eco.Ser s.r.l. e concluso con *Determina del Dirigente del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna Num. 15212 del 13/08/2021* e l'esclusione del progetto dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.;

⁷ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2018;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2020/116915 del 12/08/2020;

⁹ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/146545 del 12/10/2020;

¹⁰ Calendario approvato dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n° 9114 del 24/05/2019 e s.m.i.;

¹¹ Nota agli atti con protocollo PG/2020/150402 del 19/10/2020;

¹² Istanza presentata sul portale IPPC-AIA e assunta agli atti di ARPAE con protocollo PG/2020/165314 del 16/11/2020;

¹³ Nota agli atti con protocollo PG/2021/88091 del 04/06/2021;

- in data 21/01/2021 l'azienda ha trasmesso ha presentato documentazione¹⁴ integrativa a titolo volontario all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, comprendente le modifiche oggetto del succitato procedimento di screening, rispetto all'assetto autorizzato, con conseguente modifica sostanziale dell'AIA;
- ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, a seguito della trasmissione¹³ della documentazione integrativa volontaria all'istanza di riesame dell'AIA con cui il Gestore richiede anche una modifica sostanziale, ha ripredispeso la pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza sul B.U.R.E.R.T. n.56 del 02/03/2022 periodico (Parte Seconda);
- in data 25/02/2022 si è svolta la 1^ Seduta della Conferenza dei Servizi¹⁵, finalizzata all'illustrazione e valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;
- in data 22/03/2022 è stata trasmessa la richiesta¹⁶ di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 23/05/2022 l'azienda Eco.Ser s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa¹⁷ richiesta;
- in data 04/08/2022 ARPAE _AACM ha trasmesso ¹⁸ lo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gestore per l'espressione delle proprie controdeduzioni;
- in data 25/08/2022, l'azienda Eco.Ser s.r.l. ha trasmesso¹⁹ le proprie controdeduzioni e osservazioni allo Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto, inoltre che:

contestualmente al Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore ha richiesto una modifica sostanziale e alcune modifiche non sostanziali, che vengono approvate con il presente provvedimento, relative ai seguenti interventi:

- l'introduzione delle operazioni D13/R12 di miscelazione di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non pericolosi, sia in deroga che non in deroga (miscelazione o raggruppamento preliminare), che determina l'introduzione di una nuova attività IPPC (di cui al punto 5.1.c) all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). La suddetta modifica determina l'introduzione di una nuova attività IPPC (di cui al punto 5.1.c) all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e pertanto si configura come modifica sostanziale dell'AIA.

Le modifiche non sostanziali rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente sono le seguenti:

- reintegrare nell'elenco dei rifiuti ammessi nella zona A il codice EER 150111* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi contenitori in pressione;

¹⁴ Acquisita agli atti con PG/2022/95069 del 21/01/2022 tramite portale IPPC-AIA;

¹⁵ Convocata con nota PG/2022/20478 del 08/02/2022 e verbalizzata con nota PG/2022/35017 del 02/03/2022;

¹⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2022/47861 del 22/03/2022;

¹⁷ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/85380-85434 del 23/05/2022 tramite portale IPPC-AIA;

¹⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2022/129703 del 04/08/2022;

¹⁹ Assunte agli atti con protocollo PG/2022/139332 del 25/08/2022 e PG/2022/140052 del 26/08/2022;

- modificare alcune prescrizioni;
- variazioni all'assetto delle aree di stoccaggio finalizzate esclusivamente ad una migliore e più efficace gestione, senza alcuna variazione della capacità complessiva di stoccaggio dell'impianto;
- inserimento delle operazioni di accorpamento, cernita e selezione, già autorizzate per operazioni a recupero (R), anche per flussi destinati a smaltimento (D);
- revisione della qualifica amministrativa delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

fermo restando il quantitativo autorizzato di rifiuti ammessi all'impianto e la capacità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio.

Inoltre, relativamente al Piano di monitoraggio la ditta ha chiesto:

- di poter ridurre la frequenza di controllo del carbone attivo per l'emissione E1 da semestrale ad annuale, paragrafo D.3.4, Tabella 5 in virtù del ridotto funzionamento del sistema;

e nelle controdeduzioni allo Schema di AIA, trasmesse in data 25/09/2022:

- di introdurre nella Zona G, destinata allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto, anche i EER
 - 150202* (dpi e tute da attività di bonifica amianto)
 - 170503* (terre contenenti amianto) I due codici sono tra quelli già autorizzati alla gestione in impianto.

Preso atto che, in sede della seduta conclusiva²⁰ della Conferenza dei Servizi del 14/09/2022, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio del Riesame di AIA;

Dato atto che a tale seduta della Conferenza dei Servizi, non ha partecipato l'AUSL di Bologna per cui, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., si considera acquisito l'assenso al rilascio di riesame di AIA senza ulteriori condizioni da parte di tale Ente;

Visto il parere favorevole allo scarico espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in sede di Conferenza dei Servizi;

Visto il parere²¹ di competenza espresso da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera - Direzione Acqua²² che si allega al presente provvedimento;

²⁰ Convocata con nota PG/2022/145156 del 06/09/2022 e verbalizzata con nota PG/2022/153733 del 20/09/2022;

²¹ Agli atti con protocollo PG/2022/156850 del 26/09/2022;

²² PG/2022/161713 del 03/10/2022

Vista la determinazione dirigenziale²³ n.528/2022 del Comune di Castenaso – Area Tecnica Patrimonio – U.O. Servizi Ambientali, contenente la classificazione della ditta come industria insalubre di I° Classe e che si allega al presente provvedimento;

Preso atto degli esiti relativi alla verifica eseguita dal gestore per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..

Preso atto altresì che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del Libro I del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. inerente la documentazione antimafia per cui non risultano a carico della ditta Eco.Ser s.r.l. cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto, come da nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno PR_BOUTG_Ingresso_0046853_20220427;

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche in caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

Vista la L.R. n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Determina

1. di **approvare**, con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzatorio e, in particolare, nell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, gli interventi di Modifica Sostanziale e non sostanziale richiesti dall'azienda Eco.Ser s.r.l.;
2. di **dare atto che** è stata valutata **l'ottemperanza delle condizioni ambientali** contenute nell'atto conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità della Regione Emilia - Romagna n° 15212 del 13/08/2021, per la quale il Gestore ha fornito le proprie risposte nell'ambito della documentazione presentata con l'istanza di Riesame dell'AIA. In particolare, in merito alla necessità di valutare un sistema di abbattimento, quale ulteriore presidio ambientale per l'emissione **E4**, nel presente riesame, **si è ritenuto opportuno prescrivere un monitoraggio conoscitivo biennale per i parametri: Sostanze Alcaline (Na₂O), Acido Nitrico (HNO₃), Acido Solforico e suoi sali (H₂SO₄), acido cloridrico (HCl) e Composti Organici Volatili (VOC). Al termine del suddetto periodo di monitoraggio, l'azienda presenterà ad ARPAE una relazione sugli esiti dello stesso, in base ai quali verrà rivalutata la necessità di un eventuale sistema di abbattimento e, di conseguenza, l'ottemperanza alla prescrizione.**
3. di **rilasciare all'azienda Eco.Ser s.r.l., nella persona del Gestore protempore, il Riesame e contestuale modifica sostanziale e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata**

²³ agli atti con PG/2022/187708 del 15/11/2022

Ambientale per l'installazione IPPC di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui ai punti 5.5 e 5.1, lettere c) dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Castenaso (BO), Località Villanova di Castenaso, in Via Pederzana n° 8.

La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. L'impianto dovrà essere condotto con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto, nell'Allegato I ("Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale") e Allegato II ("Confronto BAT"), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA;
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, **revoca e sostituisce** le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'Azienda:
3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Rinnovo dell'AIA	Provincia di Bologna P.G. n° 138676 del 07/10/2013	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
Rettifica Rinnovo dell'AIA	Provincia di Bologna P.G. n° 141482 del 14/10/2013	Rettifica della sede legale dell'impianto
1^ Modifica non sostanziale AIA	ARPAE DET-AMB-2016-833 del 31/03/2016	- introduzione di nuove tipologie di rifiuti nell'elenco di quelle già autorizzate; - autorizzazione allo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, autorizzate allo stoccaggio nelle zone D ed E, anche in altre aree;
2^ Modifica non sostanziale AIA	ARPAE DET-AMB-2018-6254 del 28/11/2018	- aggiornamento dell'attività IPPC principale da 5.1 a 5.5; - modifica delle capacità massime di stoccaggio delle zone E ed F; - estensione dell'operazione di trattamento R12 e D13 di compattazione (riduzione volumetrica) di rifiuti pericolosi e non pericolosi (imballaggi); - introduzione dell'operazione R12 di accorpamento/riconfezionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - autorizzazione allo stoccaggio R13 e/o D15 di 25 nuove tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - modifica della disposizione delle diverse tipologie di rifiuti nelle aree di stoccaggio. <u>Non accoglimento di:</u> - introduzione dell'operazione D14 di accorpamento/riconfezionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; - introduzione di operazioni di trattamento R12 e D13 di disassemblaggio, cernita e selezione di rifiuti pericolosi (RAEE);

		- introduzione delle operazioni di trattamento R12 e D13 mediante l'attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
--	--	--

4. Il gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 1/8/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 3 di D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 14, comma 2 della L.R. n° 21/04 e s.m.i.
ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal piano di monitoraggio e controllo, sono a poste a carico del gestore dell'impianto e sono determinate dal DM 24 aprile 2008 e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie di AIA per un importo pari a **5.652,50 €**, per il rilascio del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, calcolando gli importi sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009.
Dalla verifica di congruità del calcolo effettuato, secondo i metodi sopraccitati, risulta che l'importo esatto delle tariffe istruttorie da corrispondere per il rilascio dell'AIA è di **4.392,50 €** e, al Gestore spetta, pertanto, il **rimborso delle spese istruttorie versate in eccedenza in data 11/11/2020 per un importo pari a € 1.260,00. Si prega quindi l'azienda Eco.Ser.Srl di dare comunicazione all'Area Bilancio di ARPAE degli estremi del conto corrente (IBAN) presso cui si desidera avere l'accredito citato, indicando intestatario di conto corrente coincidente con il soggetto che ha effettuato il pagamento e inviando il tutto tramite PEC al seguente indirizzo: workflow_amm@cert.arpa.emr.it.**
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:

- qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a) e b);
 - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n° 152/06 e ss.mm.ii., è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso in cui la ditta mantenga la certificazione ISO:14001, ovvero è pari a dieci anni nel caso in cui decada la suddetta certificazione.**
 11. A seguito della comunicazione di riesame da parte dell'Autorità Competente, il gestore dovrà presentare **al massimo entro 6 mesi dalla data di ricezione della suddetta comunicazione**, sul portale web IPPC-AIA, la documentazione necessaria al riesame delle condizioni di autorizzazione, come specificato al comma 5 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii..
 12. **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, il Gestore è tenuto, entro 30 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare la garanzia finanziaria richiesta secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'Allegato I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del presente Atto. Fino all'accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, le attività di gestione rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA previgente, rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 138676 del 07/10/2013 e smi.**
 13. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'impianto" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
 14. Il presente atto sarà pubblicato sul sito ARPAE, sul portale regionale AIA-IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale, a cura ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.
 15. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
 16. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE – APAM-Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
 17. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

18. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 9 pagine e da n° 3 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO I: Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

ALLEGATO II: Confronto con le BAT Conclusions

ALLEGATO III:

- **parere Hera - Direzione Acqua**
- **determinazione dirigenziale n.528/2022 del Comune di Castenaso – Area Tecnica Patrimonio – U.O. Servizi Ambientali**

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)²⁴

²⁴Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.